

Un quesito su attività di recupero

Domanda: le attività di recupero descritte nel DM 186/2006 prevedono, per le attività R13 una serie di operazioni da effettuarsi sul rifiuto (esempio: punto 1 rifiuti di carta -attività di recupero lettera b) messa in riserva R13 per la produzione di mps per l'industria cartaria (.....) in conformità alle seguenti specifiche R3[....]).

E' ammissibile la sola attività di messa in riserva (mero stoccaggio) senza alcun tipo di operazione sul materiale o è indispensabile, al fine di usufruire delle procedure semplificate, operare il trattamento sul materiale fino ad ottenere materie prime secondarie rispondenti alle specifiche delle norme UNI?

Tenuto conto che la problematica riguarda anche le altre tipologie la domanda generale che si pone è questa: il mero stoccaggio è da considerare attività di messa in riserva R13? O la messa in riserva significa trattare i materiali fino al punto di ottenere mps? E in quest'ultimo caso l'azienda ha effettuato già un recupero? Quello che esce può considerarsi mps e non più rifiuto?

Risposta (a cura di Ernesto Dello Vicario): Va premesso anzitutto che l'attività di messa in riserva dei rifiuti costituisce ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera l) del D. L.vo 152/2006 una delle due possibili forme di stoccaggio; lo stesso articolo stabilisce inoltre che la messa in riserva consiste nelle operazioni di stoccaggio dei rifiuti preliminari alle successive attività di recupero (da R1 a R12) di cui all'allegato C.

Nel campo delle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, l'assoggettabilità delle attività alla disciplina degli articoli 214 e 216 del decreto è sottoposta alla condizione tassativa del rispetto delle modalità e dei metodi di recupero stabiliti, per i rifiuti non pericolosi, dal DM 05/02/1998.

Riguardo alla corretta definizione delle operazioni di messa in riserva, va ricordato che ai sensi dell'art. 183 comma 6 del testo unico, i metodi di recupero per ottenere MPS sono esclusivamente (fatta salva la possibilità che le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 ne individuino di diversi) quelli stabiliti dal DM 05/02/98 e dal DM 161/2002.

Le norme tecniche costituiscono quindi il riferimento sostanziale da porre a base dell'analisi: nel caso citato nel quesito, ad esempio, la norma stabilisce inequivocabilmente che la messa in riserva [R13] sia finalizzata ("messa in riserva ... per ...") alla produzione di materie prime secondarie per l'industria cartaria mediante operazioni (selezione, eliminazione di impurezze, ecc.) che la stessa norma include tra quelle classificate in allegato C come R3.

Per altre tipologie, le norme prevedono che nelle operazioni di messa in riserva, propedeutiche alle successive operazioni da R1 a R12, siano incluse alcune limitate attività (quali la macinazione e la separazione). In generale, tuttavia, i metodi previsti per l'ottenimento di materie prime secondarie previste dalla norma tecnica non prevedono che dalla esclusiva operazione di messa in riserva possano scaturire MPS.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Ciò non toglie, ovviamente, che (nel caso di rifiuti non pericolosi) sia possibile effettuare recupero in procedura semplificata in siti ove si svolga esclusiva attività di messa in riserva, con i limiti in proposito stabiliti dall'art. 6 comma 8 del D.M. 05/02/98; in tal caso, evidentemente, la messa in riserva sarà preordinata alle successive operazioni di recupero (svolte in impianti ulteriori) nel rispetto delle fasi operative e dei metodi stabiliti dalla norma per lo specifico ciclo di recupero.

Pubblicato il 20 gennaio 2008

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.